

**Undicesimo motivo.** Violazione dell'art. 85, par. 3, Reg. proc. Trib. in relazione alla irricevibilità delle nuove prove — Errore manifesto di valutazione in ordine alla rilevanza ai fini della decisione della sentenza della Corte di giustizia del 19.12.2018 e della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10355/2021 — Omesso esame di un documento decisivo ai fini della ricevibilità dei motivi nuovi — Violazione dei diritti di difesa e dell'art. 47 della Carta in particolare

- (<sup>1</sup>) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
- (<sup>3</sup>) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU 2014, L 141, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 27 luglio 2022 da Silvio Berlusconi avverso la sentenza del Tribunale  
(Seconda Sezione ampliata), dell'11 maggio 2022 causa T-913/16, Finanziaria d'investimento  
Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi / Banca centrale europea (BCE)**

(Causa C-513/22 P)

(2022/C 359/61)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Silvio Berlusconi (rappresentanti: A. Di Porto, N. Ghedini, B. Nascimbene, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Banca centrale europea, Commissione europea, Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest)

#### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'11.05.2022;
2. per l'effetto, annullare la decisione della Banca centrale europea del 25.10.2016;
3. in via subordinata, nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea dell'11.05.2022 e rimettere la causa ad altra sezione del medesimo Tribunale;
4. condannare la Banca centrale europea al pagamento delle spese di giudizio, anche relativamente al primo grado;
5. in via istruttoria,
  - a) disporre l'acquisizione al fascicolo dei documenti dichiarati inammissibili o irricevibili dal Tribunale; e,
  - b) ove ritenuto necessario, disporre le idonee misure di organizzazione o mezzi istruttori per l'acquisizione del verbale dell'udienza di discussione del 16.09.2021 e la registrazione sonora dell'udienza.

**Motivi e principali argomenti**

**Primo motivo.** Errore di diritto nella valutazione degli effetti del controllo esercitato dai ricorrenti su Banca Mediolanum — Errore manifesto di valutazione e snaturamento dei fatti in ordine all'acquisizione della partecipazione qualificata — Illegittima sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato — Violazione del principio del contraddittorio — Errore di diritto nella qualificazione giuridica della fattispecie di «acquisizione» di una partecipazione qualificata sotto il profilo del diritto dell'Unione europea e del diritto nazionale — Omessa applicazione del diritto nazionale — Violazione del principio di leale cooperazione — Contraddittorietà della motivazione — Eccesso di potere.

Il motivo è articolato in sei parti, riguardanti le seguenti questioni:

- A) l'accertamento del controllo congiunto su Banca Mediolanum esercitato, «prima della fusione in questione», da Fininvest e dal sig. Silvio Berlusconi mediante un patto parasociale stipulato con Fin. Prog. Italia: errata valutazione delle conseguenze;
- B) la qualità del sig. Berlusconi di partecipante qualificato di Banca Mediolanum: errata ricostruzione della sequenza «provvedimento della Banca d'Italia del 7.10.2014»-«fusione»-«sentenza del Consiglio di Stato del 3.03.2016»; travisamento dei fatti e palese errore di diritto;
- C) la sostituzione, da parte del Tribunale, di una propria motivazione a quella dell'autore dell'atto impugnato: violazione degli artt. 263 e 264 TFUE;
- D) la nuova nozione europea di acquisizione di una partecipazione qualificata: mancata applicazione del diritto nazionale;
- E) la creazione da parte del Tribunale di una fattispecie non prevista dalla normativa europea;
- F) la distinzione tra partecipazione qualificata indiretta e partecipazione qualificata diretta: violazione dell'art. 22 della Direttiva n. 2013/36/UE e dell'art. 22 TUB.

**Secondo motivo.** Errori di diritto in ordine alla ritenuta legittimità della Direttiva n. 2013/36/UE <sup>(1)</sup> — Violazione del principio generale di non retroattività degli atti e del principio generale di certezza del diritto — Manifesta contraddittorietà della motivazione

**Terzo motivo.** Errori di diritto — Violazione del principio dell'autorità della cosa giudicata e del principio generale di certezza del diritto — Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (rinvio al Nono motivo) — Omessa motivazione

**Quarto motivo.** Errori di diritto sull'applicazione della normativa interna di recepimento della Direttiva n. 2013/36/UE — Violazione del principio di certezza del diritto — Omessa considerazione di un fatto decisivo sopravvenuto in corso di giudizio (riabilitazione) che determina automaticamente il riacquisto dei requisiti di onorabilità ai sensi della normativa interna di recepimento.

Il motivo è articolato in quattro parti, riguardanti le seguenti questioni:

- A) il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'art. 23, par. 1, della Direttiva 2013/36/UE e, comunque, l'illegittimità del d.m. n. 144/1998;
- B) la mancata pubblicazione dell'elenco (di documenti da presentare a fini autorizzativi) previsto dall'art. 23, par. 4, della Direttiva 2013/36/UE;
- C) la non opponibilità delle guidelines del 2008;
- D) il provvedimento di riabilitazione ottenuto dal sig. Silvio Berlusconi: omessa considerazione di un fatto decisivo sopravvenuto in corso di giudizio che determina automaticamente il riacquisto dei requisiti di onorabilità ai sensi della normativa interna di recepimento.

**Quinto motivo.** Errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 23 della Direttiva n. 2013/36/UE in relazione alla rilevanza del requisito della possibile influenza del candidato acquirente nel caso di perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa interna

**Sesto motivo.** Errori di diritto sulla rilevanza del principio di proporzionalità nell'applicazione della Direttiva n. 2013/36/UE in relazione al preteso automatismo derivante dalla normativa interna di recepimento — Divieto di automatismi — Omessa o insufficiente motivazione

**Settimo motivo.** Errori di diritto nell'interpretazione e applicazione dell'art. 22, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013<sup>(2)</sup> e dell'art. 32, par. 1 e par. 5, del Regolamento (UE) n. 468/2014<sup>(3)</sup> — Violazione del pertinente diritto interno applicabile — Violazione degli artt. 41 e 47 della Carta — Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

**Ottavo motivo.** Illegittimità del termine breve (3 giorni) previsto dall'art. 31, par. 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014, per presentare osservazioni — Violazione dell'art. 41 della Carta e dei corrispondenti principi generali di diritto desumibili dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri — Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione — Non rispondenza a criteri di ragionevolezza e proporzionalità del termine e mancato esercizio di giurisdizione da parte del Tribunale sotto tale profilo

**Nono motivo.** Errori di diritto nell'applicazione dell'art. 84 Reg. proc. Trib. in relazione ai motivi nuovi presentati a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 19.12.2018 — Errore manifesto di valutazione in ordine alla sussistenza di un «nuovo elemento di diritto», carenza e illogicità manifesta della motivazione — Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell'art. 47 della Carta — Omessa motivazione in ordine al mancato esame d'ufficio dei motivi nuovi

**Decimo motivo.** Errore manifesto di valutazione in ordine alla ricevibilità del motivo di ricorso attinente al provvedimento di positiva conclusione dell'affidamento in prova ai servizi sociali — Manifesta illogicità della motivazione — Violazione del diritto interno — Violazione dell'art. 84 Reg. proc. Trib. — Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e dell'art. 47 della Carta — Omessa motivazione in ordine al mancato esame d'ufficio del motivo

**Undicesimo motivo.** Violazione dell'art. 85, par. 3, Reg. proc. Trib. in relazione alla irricevibilità delle nuove prove — Omessa o carente motivazione sulle ragioni giustificative del ritardo — Errore manifesto di valutazione in ordine alla rilevanza ai fini della decisione dei documenti relativi ai ricorsi dinanzi alla Corte EDU, della sentenza della Corte di giustizia del 19.12.2018 e della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10355/2021 — Omesso esame di un documento decisivo ai fini della ricevibilità dei motivi nuovi — Violazione dei diritti di difesa e dell'art. 47 della Carta in particolare

(<sup>1</sup>) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

(<sup>3</sup>) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU 2014, L 141, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 29 luglio 2022 da Tirrenia di navigazione SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), 18 maggio 2022 causa T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA / Commissione europea**

**(Causa C-514/22 P)**

(2022/C 359/62)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

**Ricorrente:** Tirrenia di navigazione SpA (rappresentanti: B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, A. Moriconi, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea